



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 01, riunita in udienza il 19/10/2021 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**MONTANARI MARCO**, Presidente e Relatore  
**GIANFERRARI VENTURINO IVAN**, Giudice  
**ROMITELLI BRUNO**, Giudice

in data 19/10/2021 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 221/2020 depositato il 11/06/2020

**proposto da**

**Francesco Nuccio - NCCFN061A20F9991**

**elettivamente domiciliato presso Francesco Nuccio @ postemail.postecon.it**

**contro**

Comune di Reggio Nell'Emilia - Galleria Santa Maria, 1 42100 Reggio Nell'Emilia RE

**Difeso da**

**BDTSRNV85B...**

**ed elettivamente domiciliato presso comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it**

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2326/2014 IMU 2014

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente:** in accoglimento del ricorso annullare l'impugnato atto; vinte le spese

**Resistente:** respingere il ricorso con conferma della legittimità dell'atto impugnato; vinte le spese.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1-Il sig. ██████████ ricorre nei confronti del Comune di Reggio Emilia avverso avviso di accertamento n°2326/2014 emesso ai fini IMU, con cui è stata liquidata una maggiore somma dovuta, tra imposta e sanzioni, di € 320; dal ricorso introduttivo e dalle controdeduzioni dell'Ente locale, regolarmente costituitosi, emerge che la maggiore liquidazione è originata dalla carente presentazione, da parte del Ricorrente, dell'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti per godere dell'agevolazione prevista per le locazioni di fabbricati abitativi a canone concordato; lo Stesso assume, nelle proprie doglianze che la suddetta dichiarazione non sarebbe prevista dalla normativa e, dunque, si concretizzerebbe in un'ulteriore condizione, illegittimamente, prevista dalla delibera comunale, per poter godere della suddetta agevolazione ;la condizione viene giustificata dal Comune sulla base della considerazione che i dati delle locazioni immobiliari, ai fini del controllo IMU, non sarebbero reperibili in modo puntuale, dalla banca dati messa a disposizione dall'A. d. E.; il Ricorrente chiede, infine, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato; vinte le spese; il Comune chiede il rigetto del ricorso con conferma della legittimità dell'atto emesso; vinte le spese.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

2-Il ricorso, al di là di un non sempre chiaro argomentare, è fondato; invero nessuna norma impone al contribuente l'invio all'ente locale della richiamata autocertificazione e dunque non è nel potere dello stesso la previsione di un'ulteriore condizione per poter godere dell'agevolazione suddetta; né possono valere, come giustificativo della legittimità della stessa, le ipotizzate, ma non dimostrate, difficoltà nei rapporti con l'A.d.E. nel reperire le informazioni necessarie; è infatti onere dello Stesso la predisposizione degli strumenti necessari per superare le suddette, ipotizzate, difficoltà; le spese di giudizio, omnicomprensivamente liquidate in €50(cinquanta) seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto; le spese di giudizio, omnicomprensivamente, liquidate in € 50(cinquanta) seguono la soccombenza.

Reggio Emilia li 19 ottobre 2021

Il Presidente est.